

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 giugno 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2001, n. 13.

Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa
automobilistica provinciale. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2001, n. 14.

Conferenza di servizi nel procedimento di approvazione del
piano provinciale delle cave e delle torbiere Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 aprile 2001, n. 16.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale
16 aprile 1986, n. 7, recante il regolamento di attuazione alla
legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1 e successive modifiche.
Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 aprile 2001, n. 17.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo al «nuovo
ordinamento del commercio» Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2001, n. 19.

Regolamento relativo alla pesca Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2002, n. 0383/Pres.

Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dal-
l'art. 20 della legge regionale n. 41/1996 ai soggetti gestori dei
servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui
all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della
medesima legge. Approvazione. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2002, n. 0384/Pres.

Approvazione modifica dell'art. 3, comma 3, lettera a) -
punto 1 del «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002
del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale
n. 4/1999, come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52,
della legge regionale n. 4/2001» Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 dicembre 2002, n. 0391/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 6, comma 97. Regolamento
per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione
ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione
di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per
l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento
di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di
handicap. Approvazione. Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani). Pag. 13

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 1.

Costituzione del centro studi giuridici e politici . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 2.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi. Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 9 gennaio 2003, n. 1.

Modalità di effettuazione dei controlli relativi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, articoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2002, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2002, n. 28.

Disposizioni urbanistiche per l'installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2002, n. 29.

Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2002 concernente: «Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale»». Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 30.

Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica Pag. 24

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2003, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione del consiglio regionale. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2.

Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata «Bed and Breakfast» Pag. 29

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 1.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 2.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003. Pag. 32

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2001, n. 13.

Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 868 del 26 marzo 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, è inserito il seguente comma 2:

«2. Se l'archivio di cui all'art. 5 risulta privo delle informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto e i dati di interesse non sono rilevabili dalla carta di circolazione del veicolo tenuto al pagamento, la tassa equivale all'esazione minima prevista per legge.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Il direttore della ripartizione provinciale finanze e bilancio dispone, successivamente all'anno di imposta di riferimento, gli importi minimi per i quali la provincia, considerati i costi amministrativi, non dà luogo all'attivazione, della procedura di precontenzioso di cui al comma 1.».

3. L'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, è così sostituito:

«Art. 9 (Sanzioni). — 1. L'omesso o il ritardato pagamento della tassa automobilistica provinciale comporta l'applicazione della sanzione tributaria prevista all'art. 21-octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, oltretutto, per ogni semestre maturato, l'applicazione degli interessi moratori semestrali calcolati nella misura prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, a decorrere dalla data successiva all'ultimo giorno utile per la regolare effettuazione del pagamento.

2. Qualora il contribuente, prima della constatazione della violazione da parte degli organi competenti, regolarizzi l'omesso o il ritardato pagamento della tassa, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta secondo le modalità e i termini di cui all'art. 21-septies comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

3. Sono inoltre dovuti gli interessi moratori calcolati e corrisposti secondo le modalità e i termini di cui al comma 2 dell'art. 21-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

4. Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare ad errori di aggiornamento degli archivi informatici.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 21-quater a 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.».

4. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1, è così sostituito:

«1. Il contribuente può richiedere alla provincia il rimborso delle somme versate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 aprile 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2001
Registro n. 1, foglio n. 10*

03R0323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2001, n. 14.

Conferenza di servizi nel procedimento di approvazione del piano provinciale delle cave e delle torbiere.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 831 del 26 marzo 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, prima dell'approvazione del piano provinciale delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, e successive modifiche, l'assessore provinciale competente, in luogo di acquisire i pareri di cui all'art. 3, comma 3, della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, indice apposita conferenza di servizi dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 aprile 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2001
Registro n. 1, foglio n. 11*

03R0324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 aprile 2001, n. 16.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7, recante il regolamento di attuazione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1 e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 29 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 996 del 2 aprile 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il regolamento di attuazione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, recante interventi a favore dell'agricoltura, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7, è così modificato:

a) l'art. 9, comma 2, è così sostituito: «(2) Salvo quanto previsto al comma 1, la spesa ammessa per fabbricati aziendali viene fissata annualmente dalla commissione tecnica di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in base alla loro capienza per unità bovina adulta (UBA).».

b) l'art. 16 è così sostituito: «(1) Gli importi di cui agli articoli 5 e 14 possono essere aggiornati con deliberazione della giunta provinciale da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, in base alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 aprile 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Registro n. 1, foglio n. 12

03R0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 aprile 2001, n. 17.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo al «nuovo ordinamento del commercio».

(Pubblicato nel sup. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 895 del 26 marzo 2001.

E M A N A

la seguente modifica di regolamento:

Art. 1.

1. Nell'art. 3, comma 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) essere iscritto al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi, nelle sezioni relative agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e agli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi, di cui all'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.».

Art. 2.

1. La lettera f) del comma 3 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituita:

«f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve essere di almeno dieci unità, salvo il caso di macchine operatrici per le piste da sci ed il caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Gli automezzi presi in considerazione sono quelli con capacità di carico superiore ai 35 quintali.».

2. Il comma 5 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 è così sostituito:

«5. In caso di trasferimento di impianto da un comune ad un altro della provincia, va chiesto il parere del sindaco del comune in cui era ubicato il vecchio impianto e di quello in cui viene aperto il nuovo. Il comune deve comunicare il parere di cui all'art. 16 della legge entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.».

3. Il comma 7 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 è così sostituito:

«7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacità complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacità inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non è soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare apposita convenzione da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, al fine di consentire il rifornimento presso detti impianti degli automezzi di proprietà di altri enti pubblici o di aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza, è necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 3, lettera f)».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«3. La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle tabelle riservate non soggette né ad autorizzazione, né a comunicazione, deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despedalizzato, su una superficie di vendita non superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita di cui all'art. 4 della legge, fermo restando quanto previsto per i distributori di carburante all'art. 20, comma 4 del presente regolamento. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio di olio lubrificante deve offrire all'acquirente il servizio di raccolta dell'olio usato, per consentirne lo smaltimento secondo le norme vigenti.».

2. Il comma 4 dell'art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«4. Le autorizzazioni rilasciate in base alle previgenti leggi provinciali 24 ottobre 1978, n. 68, e 16 gennaio 1995, n. 2, sono convertite d'ufficio nelle autorizzazioni previste dalla legge, con esclusione di quelle relative a piccole strutture di vendita non appena la giunta provinciale avrà determinato i settori merceologici previsti dall'art. 26, comma 1, della legge. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante sono comunque convertite in occasione del prossimo collaudo. Le domande in corso di istruttoria alla data di emanazione del presente regolamento sono esaminate al sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 aprile 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Registro n. 1, foglio n. 13

03R0326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2001, n. 19.

Regolamento relativo alla pesca.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1225 del 23 aprile 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

GESTIONE DELLE ACQUE DA PESCA

Art. 1.

Riferimenti

1. Nel presente regolamento si intende per «legge» la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, e per «ufficio» l'ufficio provinciale competente in materia di pesca.

Art. 2.

Produttività naturale

1. Gli acquicoltori devono favorire lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico adeguato ai fattori ambientali e nutritivi dell'acqua e così garantirne la produttività naturale.

2. Per produttività naturale di un'acqua da pesca si intende la quantità di pesce in chilogrammi per ettaro che è possibile prelevare annualmente senza diminuire a medio termine il popolamento ittico ottimale.

3. L'acquicoltore può affidare, a proprie spese, la verifica della produttività naturale dei singoli tratti di gestione determinata dall'ufficio, ad esperti nell'ambito delle materie ittologia, biologia, agricoltura o foreste, iscritti nel relativo albo professionale. La produttività così determinata sulla base di controlli sul popolamento ed altre analisi eseguite in luogo viene riconosciuta per il piano di gestione.

Art. 3.

Coltivazione

1. La coltivazione si basa prevalentemente sui pesci riprodotti in natura nelle acque che hanno conservato uno stato seminaturale, una sufficiente e continuativa portata d'acqua ed una riproduzione assicurata.

2. Le singole semine previste nel piano di coltivazione non possono superare la produttività naturale annua del tratto d'acqua e i pesci da semina salmonicoli la lunghezza di 30 centimetri. Annualmente almeno il 20 per cento della semina è da effettuare con pesce novellame e la semina totale annua non può comunque superare il quantitativo corrispondente al doppio della produttività naturale annuale. L'ufficio può - sentito l'acquicoltore - fissare la misura massima delle singole specie da semina nelle diverse acque, nonché, per motivi ecologici, limitare ulteriormente il quantitativo annuo delle semine o vietare la semina di determinate specie.

3. Per le semine sono ammessi solo il gambero di torrente e, ad esclusione della trota iridea, le specie ittiche di cui all'allegato elenco, purché corrispondano alla fauna caratteristica dell'acqua da ripopolare. Per la semina di altre specie di pesci e gamberi nonché di trote marmorate superiori ai cm 30 è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'ufficio, che può essere accordata anche congiuntamente con l'approvazione del piano di gestione.

4. Durante il periodo di pesca ed in deroga alle prescrizioni di cui al comma 2, nei bacini artificiali sono consentite semine con salmoinidi anche di lunghezza superiore ai 30 centimetri in quantità annua

non superiore a 25 chilogrammi per ettaro di superficie d'acqua. Per le acque stagnanti di cui al presente comma non sussiste l'obbligo della semina di pesce novellame.

5. Per la conservazione dei pesci principali, nonché per la salvaguardia delle specie minacciate e rare per la ricostituzione della consistenza ittica in seguito a piene eccezionali od altre catastrofi, l'ufficio può eseguire semine straordinarie di pesce novellame.

6. Eventuali assegnazioni di pesce novellame da parte della provincia, nonché semine obbligatorie quale risarcimento per utilizzazioni idriche non rientrano nella limitazione della semina annuale di cui al comma 2.

Art. 4.

Strumenti speciali per l'acquicoltura

1. Gli acquicoltori e le guardie giurate in possesso dell'abilitazione alla pesca possono usare nelle acque di loro competenza storditori elettrici, reti ed altri strumenti speciali proibiti per la pesca. L'ufficio può usare tali strumenti per effettuare controlli, stime di consistenza od interventi di conservazione a favore dei pesci e gamberi in tutte le acque pubbliche previa comunicazione all'acquicoltore.

2. Gli storditori elettrici di cui al comma 1 devono corrispondere all'attuale standard tecnico ed alle norme di sicurezza ed essere impiegati in modo tale da garantire la conservazione del patrimonio ittico e dei gamberi.

3. L'uso degli strumenti di cui al comma 1 deve essere comunicato al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o all'ufficio almeno sette giorni prima. In caso di necessità ed esclusivamente al fine di salvare il patrimonio ittico e dei gamberi si può prescindere da tale comunicazione, ma l'impiego degli strumenti deve essere comunicato all'ufficio non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

4. Il prelievo di pesci è consentito solo per il loro trasferimento in altre acque da pesca, per l'allontanamento di quelli ammalati e per scopi di fecondazione artificiale o scientifici.

5. Per il recupero dei pesci ai fini della fecondazione artificiale durante il periodo di divieto è necessaria l'autorizzazione dell'ufficio; le fatrici ed i riproduttori prelevati a tale scopo devono essere reimmessi in perfetto stato nell'acqua d'origine, salvo che l'autorizzazione stessa non disponga diversamente.

6. Di ogni intervento eseguito con gli strumenti di cui al comma 1 deve essere redatto apposito verbale da trasmettere al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente entro i sette giorni successivi alla sua conclusione.

Art. 5.

Acque non adatte

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, lettera c), della legge, per acque da pesca non adatte alla piscicoltura si intendono:

- a) i torrenti situati ad un'altitudine superiore ai 2000 metri sopra il livello del mare;
- b) i laghetti di estensione inferiore a 2000 metri quadrati;
- c) le acque normalmente non raggiungibili a piedi;
- d) le acque dichiarate tali dall'ufficio per motivi di carattere ecologico-gestionale sentito il titolare del diritto di pesca.

Art. 6.

Tratti di gestione

1. A livello provinciale l'ufficio suddivide le acque da pesca in tratti di gestione, nel rispetto dei confini naturali delle acque e dei diritti di pesca.

2. Sulla base della suddivisione di cui al comma 1 l'acquicoltore contrassegna i confini dei tratti d'acqua da lui gestiti con cartelli corrispondenti a quello tipo predisposto dall'ufficio.

Art. 7.

Piano di coltivazione

1. Per ogni tratto di gestione l'acquicoltoe predispone un piano di coltivazione attenendosi ai criteri contenuti nella legge e nel presente regolamento, nonché utilizzando i moduli a tal fine predisposti dall'ufficio.

2. Il modulo di cui al comma 1, deve contenere il programma di gestione per l'anno di riferimento, nonché il consuntivo della gestione svolta nell'anno precedente.

3. Nel programma di cui al comma 2 devono essere indicati l'attività di acquacoltura e le eventuali semine, il numero dei permessi di pesca annuali e giornalieri che si intendono rilasciare e le eventuali limitazioni relative alla pescagione giornaliera e annuale, nonché agli attrezzi ed alle esche utilizzabili.

4. Il consuntivo comprende un riepilogo sull'attività svolta nell'anno precedente ed in particolare l'indicazione del quantitativo di semina, del numero di uscite di pesca effettuate, nonché dei pesci catturati.

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per uscita di pesca si intende una giornata di pesca per persona.

6. Il piano di coltivazione ha la durata di un anno e deve essere presentato all'ufficio entro il 20 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Tuttavia, gli acquicoltori nominati o divenuti tali a qualsiasi titolo nel corso dell'anno possono presentare il piano di coltivazione all'ufficio entro trenta giorni dalla data dell'acquisizione del titolo stesso.

7. Entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento l'ufficio approva o respinge il piano di coltivazione. In caso di reiezione devono essere indicati i relativi motivi e l'acquicoltoe può ripresentare entro i venti giorni successivi al ricevimento del relativo provvedimento di diniego un piano di coltivazione conforme alle indicazioni contenute nello stesso provvedimento. Qualora il piano di coltivazione venga nuovamente rigettato, l'acquicoltoe può presentare ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Art. 8.

Obblighi dell'acquicoltoe

1. L'acquicoltoe deve attenersi al piano di coltivazione approvato ed alle eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio a tutela della fauna ittica e delle acque da pesca confinanti.

2. Per qualsiasi modifica al piano di coltivazione approvato ai sensi dell'art. 7, l'acquicoltoe deve presentare apposita domanda all'ufficio.

3. Qualora più persone fisiche o giuridiche siano contitolari di un diritto di pesca, deve essere nominato un unico acquicoltoe. Se la nomina non avviene, l'ufficio, su richiesta anche di un solo contitolare, che abbia almeno una quota del 50 per cento, e sentiti gli aventi diritto, può predisporre un piano di coltivazione vincolante per tutti gli interessati.

Art. 9.

Semina

1. L'acquicoltoe deve dare avviso di ogni semina almeno tre giorni prima al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o all'ufficio, indicando il relativo tratto d'acqua, nonché la data, l'ora e la località dell'intervento.

2. La semina può essere eseguita solo se un veterinario ufficiale attesti con un'apposita certificazione il perfetto stato sanitario dei pesci da semina e l'osservanza della normativa comunitaria vigente. Ai fini dell'accertamento dello stato di salute l'ufficio è autorizzato a prelevare pesci da semina e farli analizzare da un laboratorio specializzato riconosciuto.

3. Ogni semina viene eseguita in presenza di una guardia giurata in possesso dell'abilitazione alla pesca ed addetta alla vigilanza ittica del tratto d'acqua interessato o di un dipendente dell'ufficio.

4. La guardia giurata o il dipendente dell'ufficio presenti alla semina redigono apposito verbale utilizzando a tal fine il modulo predisposto dall'ufficio. Entro dieci giorni successivi alla semina l'originale del verbale deve essere consegnato assieme alla certificazione

sanitaria di cui al comma 2, al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente, nonché una copia del protocollo all'acquicoltoe.

5. L'immissione di pesci ammalati o sospetti nelle acque, nonché la semina straordinaria di salmonidi per manifestazioni agonistiche sono vietati.

6. In deroga da quanto previsto dal comma 5 ed esclusivamente per tratti di gestione non gravati da diritti di mensa o da diritti di pesca da esercitare in comunione, l'ufficio, una volta all'anno, può autorizzare una semina straordinaria di pesci per manifestazioni agonistiche.

Art. 10.

Prevenzione delle malattie

1. Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle malattie, gli acquicoltori e gli organi di vigilanza di cui all'art. 16 della legge devono comunicare all'ufficio ogni moria di pesci ed ogni anomalia che faccia supporre la presenza di pericoli, di danneggiamenti o di malattie dei pesci.

2. L'acquicoltoe deve dare attuazione ad ogni prescrizione emanata dall'ufficio o dal servizio veterinario provinciale inerente alla profilassi e alla lotta contro le malattie.

3. Per la prevenzione delle malattie dei pesci l'ufficio può disporre il prelievo di esemplari nelle acque sospette di contaminazione.

Art. 11.

Sorveglianza

1. L'acquicoltoe deve garantire una efficiente sorveglianza delle proprie acque da pesca.

2. Per garantire la sorveglianza di cui al comma 1, l'acquicoltoe deve incaricare una guardia giurata addetta alla vigilanza ittica per ogni venti ettari di acque correnti o frazioni di queste, ovvero per ogni 80 ettari di acque stagnanti o frazioni di queste. Qualora in un tratto di gestione non venga garantita per un periodo di dodici mesi la regolare e dovuta vigilanza ittica, l'ufficio revoca, previa diffida all'acquicoltoe, i permessi di pesca rilasciati. Contro tale disposizione l'interessato può presentare ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

3. Prima della nomina a guardia giurata addetta alla vigilanza ittica l'interessato deve aver frequentato con successo un corso di addestramento, organizzato dall'ufficio, della durata non inferiore a due giorni ed avente come materie d'istruzione la legge, il presente regolamento, nonché la disciplina inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Al servizio nei posti di custodia ittico-venatoria è ammesso il personale appartenente al Corpo forestale provinciale in possesso dell'abilitazione alla pesca, nonché della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Costituiscono titoli di preferenza le specializzazioni nei settori ittico o faunistico-venatorio, nonché l'abilitazione alle funzioni di agente venatorio o guardia venatoria volontaria.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 12.

Periodi di pesca

1. La pesca può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, la pesca notturna è consentita dal 1° luglio al 31 ottobre nel lago di Caldaro, nelle fosse di Caldaro e nei laghi di Monticolo. In queste acque il permesso giornaliero di pesca e la relativa registrazione nel permesso annuale hanno validità fino ad un'ora prima che sorga il sole il giorno successivo.

Art. 13.

Permessi di pesca

1. Per ogni ettaro d'acqua da pesca l'acquicoltore non può rilasciare più di otto permessi annuali; qualora trattasi di laghi di montagna situati ad un'altitudine superiore a 1.600 metri sopra il livello del mare, il numero dei permessi annuali non può essere superiore a cinque.

2. Prima di ogni uscita il pescatore deve annotare sul permesso di pesca la data ed il tratto di gestione.

3. Al termine dell'uscita di pesca o prima di trasferirsi in un altro tratto di gestione il pescatore deve annotare nel permesso la specie, il numero e la lunghezza dei pesci catturati.

4. La mancanza delle annotazioni di cui ai commi 2 e 3 comporta il ritiro immediato del permesso di pesca da parte degli organi preposti alla sorveglianza. I permessi così ritirati devono essere consegnati all'acquicoltore del relativo tratto di gestione.

5. In alternativa al permesso annuale l'acquicoltore può rilasciare quindici permessi giornalieri.

6. Il pescatore deve comunque osservare le prescrizioni e le limitazioni contenute nel piano di coltivazione approvato.

Art. 14.

Modalità di pesca

1. Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale da un altro pescatore già presente sul posto in modo da, non intralciare quest'ultimo nell'esercizio della pesca.

2. La pesca subacquea e quella nei laghi, negli stagni e nei bacini artificiali coperti di ghiaccio è vietata.

Art. 15.

Mezzi di pesca

1. Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali e negli stagni è permesso il contemporaneo uso di quattro canne con al massimo due ami o due ancorette per ciascuna oppure l'uso di quattro tirlindane, escluse le acque salmonicole dove è consentito l'uso contemporaneo di due canne con al massimo tre ami o tre ancorette per ciascuna oppure l'uso di due tirlindane.

2. È consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il pesce allamato, nonché di un retino o di una nassa di limitate dimensioni per la cattura di pesciolini da esca. Tutti gli altri strumenti, compreso lo scandaglio, nonché l'uso di elettricità, esplosivi e sostanze inebrianti sono vietati.

3. È consentito l'uso di tutte le esche naturali ed artificiali, escluse la larva della mosca carnaria, le uova di pesce e le specie di pesce protette durante tutto l'anno. Nei laghi e bacini artificiali la pesca può essere esercitata con le uova di salmone.

4. I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi in esercizio.

5. Nel piano di coltivazione gli acquicoltori possono prevedere ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami e delle esche, nonché ridurre il limite giornaliero di cattura.

Art. 16.

Limiti di uscita

1. Un permesso di pesca annuale dà diritto a complessivamente sessanta uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non più di tre uscite alla settimana. Nel caso di un'eventuale riduzione del numero di uscite di pesca fruibili con il permesso annuale da 60 a solo 50, per tutte le acque gestite dallo stesso acquicoltore, l'ufficio può in aggiunta autorizzare il rilascio di un numero massimo di permessi giornalieri corrispondente alla metà dei permessi annuali fissati per l'anno 2000.

2. La limitazione di cui al comma 1 vale anche nei confronti di chi è in possesso di più permessi per lo stesso tratto di gestione.

3. La mancata indicazione della data o del tratto di gestione nel permesso di pesca o l'esercizio della pesca senza avere con sé il permesso di pesca costituisce sempre una violazione al presente articolo.

Art. 17.

Limiti di cattura

1. Fatta eccezione per i partecipanti a manifestazioni agonistiche preventivamente autorizzate dall'ufficio, il titolare di un permesso di pesca non può catturare più di quattro specie salmonicole al giorno. Raggiunto questo limite la continuazione della pesca è vietata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti degli acquicoltori.

3. L'acquicoltore può prevedere tuttavia nel piano di coltivazione limiti di cattura giornaliera per le specie non salmonicole, nonché ulteriori limitazioni per le specie ittiche di cui al comma 1.

4. Nell'esercizio della pesca devono essere comunque rispettati i periodi di divieto e le misure minime, nonché i divieti di cattura e di uccisione indicati nell'allegato elenco. Inoltre la pesca al temolo è consentita dal 1° ottobre al 30 novembre solamente nelle acque indicate dall'ufficio.

5. L'acquicoltore può aumentare le misure minime e prolungare i periodi di divieto nelle proprie acque da pesca facendone annotazione nel piano di coltivazione.

6. In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'ufficio può autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore facendone annotazione nel piano di coltivazione.

7. Il direttore dell'ufficio, previo consenso del titolare del diritto di pesca o dell'acquicoltore, può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo, nonché a scopi scientifici e didattici la cattura e l'uccisione di specie ittiche e gamberi protetti.

Art. 18.

Ritiro dell'abilitazione alla pesca

1. In caso di sospensione o ritiro dell'abilitazione alla pesca di cui all'art. 11-bis, comma 2, della legge il trasgressore, è obbligato a consegnare la licenza di pesca all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

TITOLO III

ESAME DI PESCA E LICENZA DI PESCA

Art. 19.

Esame di pesca

1. L'esame di pesca viene svolto dinanzi ad un'apposita commissione nominata dalla giunta provinciale e composta dal direttore dell'ufficio quale presidente e da due esperti di pesca. Agli esami assiste un dipendente dell'ufficio quale segretario.

2. L'esame di pesca consiste in un esame scritto in forma quiz ed in un successivo colloquio. All'esame scritto può essere presente solamente il presidente della commissione o un altro membro della stessa da lui incaricato. L'esame orale può svolgersi sia nello stesso giorno nel quale avviene la prova scritta, come in un giorno diverso. Per essere ammesso al colloquio il candidato deve comunque superare positivamente l'esame scritto.

3. Sono ammesse all'esame di pesca le persone che alla data fissata per la prova scritta hanno superato il quattordicesimo anno di età.

4. L'ufficio rende noti la data ed il luogo nei quali hanno luogo gli esami, nonché il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione.

Art. 20.

Materie d'esame

1. Costituiscono materie d'esame:

a) le nozioni generali sulla tutela della natura, nonché sulle principali leggi provinciali vigenti in tale materia;

b) le specie ittiche autoctone ed il loro ambiente;

c) le nozioni sulla normativa provinciale vigente in materia di pesca;

d) gli attrezzi e le esche, nonché i metodi di pesca con la lenza;

e) le elementari norme di comportamento del pescatore durante l'esercizio della sua attività.

Art. 21.

Domanda per il rilascio della licenza di pesca

1. Il richiedente deve indicare nella domanda per il rilascio della licenza di pesca i propri dati anagrafici ed allegare alla stessa due foto formato tessera. Qualora il richiedente sia minorenne, è necessario l'assenso dei genitori o del tutore, dato sia mediante controfirma della domanda come con dichiarazioni separate.

2. Qualora il richiedente presenta personalmente la domanda di cui al comma 1, l'addetto dell'ufficio incaricato provvede alla legalizzazione delle foto; altrimenti alla domanda devono essere allegate le foto legalizzate dal comune di residenza.

3. La licenza di pesca non può essere rilasciata a persone di età inferiore a otto anni.

Art. 22.

Licenza di pesca

1. La licenza di pesca contiene l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e, se conseguita, quella dell'abilitazione alla pesca.

2. In caso di smarrimento o deterioramento della licenza di pesca l'ufficio rilascia il relativo duplicato su richiesta scritta del titolare con l'indicazione della causa di perdita del documento.

TITOLO IV

CATASTO DELLE ACQUE DA PESCA

Art. 23.

Contenuto del catasto

1. Il catasto delle acque da pesca è costituito da:

- a) un elenco dei titolari di diritti esclusivi di pesca compresi i diritti di mensa e quelli da esercitare in comunione;
- b) un elenco dei diritti di pesca;
- c) una corografia con l'indicazione dei confini dei singoli diritti di pesca;
- d) una raccolta dei documenti.

Art. 24.

Divisione di diritti di pesca

1. I diritti di mensa e i diritti di pesca da esercitare in comunione non possono essere divisi. Inoltre è vietata la separazione dall'acqua principale di rami laterali, nonché di affluenti di una lunghezza inferiore a otto chilometri; a tal fine non vengono prese in considerazione le acque non adatte alla piscicoltura ai sensi dell'art. 5.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, i diritti esclusivi di pesca gravanti su corsi d'acqua possono essere divisi, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) una lunghezza di almeno otto chilometri;
- b) una superficie minima di cinque ettari;
- c) una portata minima di 70 litri al secondo nel periodo invernale.

Art. 25.

Acquisto di diritti di pesca

1. Ai fini dell'approvazione del trasferimento, di diritti esclusivi di pesca di cui all'art. 1, comma 6, della legge l'acquirente deve presentare apposita domanda all'ufficio, allegando copia autentica del titolo comprovante il passaggio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Versamento della cauzione

1. Le cauzioni di cui all'art. 15-ter della legge devono essere depositate prima dell'inizio dei lavori o del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua.

Art. 27.

Ammontare della cauzione

1. In caso di determinazione di una portata residua per l'utilizzazione idroelettrica, l'importo della cauzione da versare viene fissato sulla base della potenza nominale dell'impianto di forza motrice progettato od esistente ed è pari a lire 30.000 (euro 15,49) per kw prodotti dall'impianto stesso ed in ogni caso non superiore ai lire 100.000.000 (euro 51.645,69).

2. Per le scale di monta, e i congegni per l'allontanamento dei pesci, la cauzione viene stabilita sulla base del costo presunto dell'opera.

Art. 28.

Incameramento della cauzione

1. Qualora venga accertata la presenza di una portata residua inferiore al 70 per cento di quella fissata per la salvaguardia del habitat acquatico, il direttore della struttura competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dispone l'incameramento del quindici per cento della cauzione.

2. Nel caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 viene incamerato un ulteriore 35% della cauzione ed in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione l'importo rimanente.

Art. 29.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le licenze di pesca già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento a persone di età inferiore ad otto anni conservano la loro validità.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, ed al fine di consentire un graduale adeguamento alle limitazioni contenute nel presente regolamento l'ufficio può continuare ad approvare fino al 31 dicembre 2005 piani di coltivazione che prevedano il rilascio dello stesso numero di permessi annuali come fissati per l'anno 2000.

3. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° luglio 2001. In pari data è abrogato il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 maggio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla corte dei conti il 22 maggio 2001,
Registro n. 1, foglio n. 14*

ALLEGATO A

ELENCO DEI PESCI, MISURE MINIME E PERIODI DI DIVIETO

Fischart - specie ittica	Schonmaß Misura min.	Schonzeit	periodo di divieto
Marmorierte Forelle Trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>)	35 cm	vom 1. Oktober bis zum zweiten Samstag im Februar	dal 1° ottobre al secondo sabato di febbraio
Bachforelle Trota fario (<i>Salmo trutta fario</i>)	25 cm	vom 1. Oktober bis zum zweiten Samstag im Februar	dal 1° ottobre al secondo sabato di febbraio
Seeforelle Trota lacustre (<i>Salmo trutta lacustris</i>)	27 cm	vom 1. Oktober bis zum zweiten Samstag im Februar	dal 1° ottobre al secondo sabato di febbraio
Regenbogenforelle Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	25 cm	vom 1. Oktober bis zum zweiten Samstag im Februar	dal 1° ottobre al secondo sabato di febbraio
Seesaibling Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	25 cm	vom 1. Oktober bis zum zweiten Samstag im Februar	dal 1° ottobre al secondo sabato di febbraio
Bachsaibling Salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	25 cm	vom 1. Oktober bis zum zweiten Samstag im Februar	dal 1° ottobre al secondo sabato di febbraio
Äsche Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	30 cm	vom 1. Dezember bis 20. April	dal 1° dicembre al 20 aprile
Renke Coregone (<i>Coregonus s. sp.</i>)	27 cm	vom 15. November bis zum ersten Samstag im April	dal 15 novembre al primo sabato di aprile
Karpfen Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30 cm	vom 1. bis 30. Juni	dal 1° al 30 giugno
Schleie Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	20 cm	vom 1. bis 30. Juni	dal 1° al 30 giugno
Barbe Barbo (<i>Barbus barbus</i>)	20 cm	vom 1. bis 30. Juni	dal 1° al 30 giugno
Hecht Luccio (<i>Esox lucius</i>)	40 cm	vom 15. Februar bis zum ersten Samstag im April	dal 15 febbraio al primo sabato di aprile
Zander Luccioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	45 cm	vom 15. Februar bis 30. April	dal 15 febbraio al 30 aprile
Flussbarsch Pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)	15 cm	vom 1. bis 30. April	dal 1° al 30 aprile
Aal Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40 cm	keine Schonzeit	nessun periodo di divieto

Elenco delle specie protette

Verzeichnis der geschützten Arten

Art - specie	Schonmaß Misura min.	Schonzeit	periodo di divieto
Steinbeißer/Dorngrundel (Cobitis taenia)	Cobite comune geschützt / protetto	Ganzjährig	durante tutto l'anno
Maskierter Steinbeißer (Sabanajewia larvata)	Cobite mascherato geschützt / protetto	Ganzjährig	durante tutto l'anno
Schmerle/Bartgrundel (Noemacheilus barbatulus)	Cobite barbatello geschützt / protetto	Ganzjährig	durante tutto l'anno
Martens Grundel (Padagogobius martensi)	Ghiozzo geschützt / protetto	Ganzjährig	durante tutto l'anno
Mühlkoppe (Cottus gobio)	Scazzone geschützt / protetto	Ganzjährig	durante tutto l'anno
Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus)	Spinarello geschützt / protetto	Ganzjährig	durante tutto l'anno
Bachneunauge (Lampetra planeri)	Lampredina geschützt / protetto	ganzjährig	durante tutto l'anno
Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes italicus)	Gambero di torrente geschützt / protetto	ganzjährig	durante tutto l'anno
Edelkrebs (Astacus astacus)	Gambero di fiume geschützt / protetto	ganzjährig	durante tutto l'anno

03R0327

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2002, n. 0383/Pres.

Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 41/1996 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 ed in particolare il comma 1 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), ed h), contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'allegato sub D alla delibera della giunta regionale n. 1645 del 29 maggio 1998 avente ad oggetto «legge regionale n. 29/1992 - determinazione criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 41/1996 per l'integrazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone handicappate»;

Ritenuto necessario provvedere con apposita disciplina regolamentare alla modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti in questione;

Vista la propria deliberazione n. 1507 del 23 maggio 1997, recante «legge regionale n. 41/1996, art. 4, comma 1, lettera a). Approvazione direttiva contenente criteri organizzativi e standard dei servizi per garantire livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate.»;

Constatato che detta deliberazione indica, tra l'altro, le modalità organizzative ed i criteri di qualità ai quali, al fine di perseguire con efficacia l'obiettivo di garantire alle persone disabili la continuità del processo riabilitativo e la massima integrazione possibile, dovrebbero attenersi i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni di cui all'art. 6, comma 1, lettere e) ed f) ed i servizi residenziali di cui all'art. 6, comma 1, lettere g) ed h) della legge regionale n. 41/1996;

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 del citato art. 20, che stabilisce che la dotazione finanziaria di pertinenza è ripartita secondo criteri determinati dalla giunta regionale e formulati con riferimento a parametri demografici e di estensione territoriale dei comuni, al numero degli utenti continuativi dei servizi nell'anno precedente ed all'istituzione di nuovi servizi;

Accertato che, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili per i servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h), nell'ambito dell'approvanda disciplina regolamentare, si ritiene necessario procedere all'individuazione di costi/utente che tengano conto dei summenzionati criteri organizzativi;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4198 del 6 dicembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 dicembre 2002

TONDO

Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'art. 6 comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di ripartizione dei contributi previsti dall'art. 20, comma 1 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono gli enti gestori degli interventi e dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7 della legge regionale n. 41/1996, individuati ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo stesso e dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.

Art. 3.

Criteri e modalità di riparto

1. Le risorse disponibili sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) una quota pari all'8% delle risorse è assegnata in base alla popolazione residente in ogni singolo comune;

b) una quota pari al 2% delle risorse è assegnata in base all'estensione territoriale dei singoli comuni;

c) una quota pari al 5% delle risorse è assegnata in base al numero degli utenti continuativi nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo dei servizi di inserimento lavorativo di cui alla legge regionale n. 17/1994 richiamati dall'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 41/1996;

d) una quota non superiore all'85% delle risorse è assegnata in base al numero degli utenti continuativi dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e dei servizi residenziali di cui all'art. 6, comma 1, lettere e) f), g) e h) nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, tenuto conto dei costi riconosciuti in base a quanto indicato nell'allegato al presente Regolamento;

e) una quota non superiore al 5% delle risorse è assegnata in base al numero degli utenti che si prevede di inserire in servizi previsti all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) di nuova istituzione sino ad un massimo dell'80% dei costi riconosciuti di cui alla lettera d) e tenuto conto dei mesi di attivazione dei servizi stessi.

2. I costi di cui al comma 1, lettera d) sono maggiorati annualmente in base al tasso d'inflazione programmata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 1, redatte secondo quanto di posto dall'art. 20, comma 5 della legge regionale n. 41/1996, devono essere presentate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Rendicontazione

1. La rendicontazione deve essere effettuata ai sensi di quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000 e nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Il presente Regolamento si applica anche per la ripartizione dei contributi per l'anno 2002.

2. Per l'anno 2002 al fine di assicurare il mantenimento dei servizi, ai beneficiari di cui all'art. 2 sono comunque garantiti, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, gli importi assegnati nell'anno 2001.

Art. 7.

Entra in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

(Omissis)

03R0058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 dicembre 2002, n. **0384/Pres.**

Approvazione modifica dell'art. 3, comma 3, lettera a) - punto 1 del «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale n. 4/2001».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0308/Pres. del 15 ottobre 2002 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, lettera a) punto 1 - nel quale, per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, viene fissato in euro 619,75 mensili l'intervento massimo regionale pro-capite per sostenere i costi relativi all'accoglimento residenziale di «minori stranieri non accompagnati»;

Rilevata l'opportunità, per sostenere i costi relativi all'accoglimento residenziale di «minori stranieri non accompagnati», di aumentare, alla luce delle risorse disponibili, l'intervento massimo regionale mensile pro-capite in euro 870,00;

Ritenuto di provvedervi mediante la modifica dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0308/Pres./2002;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4199 del 6 dicembre 2002;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 3, comma 3, lettera a), - punto 1, del «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, come da ultimo modificata dall'art. 4, comma 52, della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0308/Pres. del 15 ottobre 2002, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 dicembre 2002

TONDO

03R0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 6, comma 97. Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'8 gennaio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (finanziaria 2002) ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3957 del 19 novembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 dicembre 2002

TONDO

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

Art. 2.

Presentazione delle domande di contributo alle province

1. Il titolare di licenza taxi con autovettura, attrezzata o da attrezzare al trasporto di soggetti portatori di handicap, inoltra domanda alla provincia competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1.

2. Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

- a) copia della licenza taxi;
- b) preventivo di spesa per l'acquisto del nuovo veicolo o per la trasformazione e l'adeguamento di quello in servizio.

Art. 3.

Presentazione delle domande di finanziamento alla Regione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le province, esaminate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione dei richiedenti ed accertato che il regolamento del comune che ha rilasciato la licenza al richiedente il contributo sia stato approvato in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, presentano la domanda di finanziamento alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente il numero di richieste di concessione di contributo pervenute nonché la tipologia e la spesa per singolo richiedente.

Art. 4.

Modalità e criteri

1. La Regione assegna a ciascuna provincia un finanziamento pari al 75 per cento della spesa richiesta.

2. Qualora le risorse annualmente stanziati dal bilancio regionale non siano sufficienti a coprire il 75 per cento delle spese richieste, la Regione ripartisce fra le province le somme a disposizione in proporzione agli importi che ciascuna provincia ha richiesto ai fini del finanziamento regionale.

3. Le province finanziano comunque le domande con contributi pari al 75 per cento della spesa richiesta in ordine di data di presentazione delle stesse fino ad esaurimento delle disponibilità.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Le province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate ed a presentare la relativa rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. A tal fine trasmettono, entro la medesima data, alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti anche l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0124

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 29 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'art. 1 le parole «della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite con le seguenti: «del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)».

2. Il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione).».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 1. della legge n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti:

«3. La Regione e le agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilità della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale.

4. La Regione e le agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 5 dell'art. 2 le parole «decorsi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla stipulazione della convenzione prevista all'art. 10, comma 3 e all'art. 16, comma 1, lettera c)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 le parole «l'art. 24 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite con le seguenti:

«all'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000»; alla lettera b) del medesimo comma e articolo le parole «all'art. 25 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite con le seguenti: «all'art. 31 del d.lgs. n. 26 del 2000».

2. Al comma 3 dell'art. 3 le parole «dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della legge n. 142 del 1990» sono sostituite con le seguenti: «dell'art. 30, comma 2 e dell'art. 31, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'art. 5.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'art. 6 le parole «quelle concernenti il rapporto» sono sostituite con le seguenti: «l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti».

2. La lettera e) del comma 3 dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

«e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione del fatto che sia più vantaggioso nel caso di affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;».

3. Al comma 4 dell'art. 6 le parole «lettere a), b) e f)» sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), e) ed f)».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 4 dell'art. 7 le parole «all'art. 51 della legge n. 142 del 2000» sono sostituite dalle seguenti:

«all'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1) le spese di funzionamento delle agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'agenzia.».

Art. 7.

Inserimento del capo II-bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'art. 8 è aggiunto il capo seguente:

«Capo II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 8-bis.

Gestione delle reti ed impianti

1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definito all'art. 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.

Art. 8-ter.

Affidamento del servizio

1. All'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le orme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l'applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327 (valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.

3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.

4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Agenzia a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività. Resta ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

Art. 8-quater.

Disposizioni per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

1. I comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si avvalgono della facoltà di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'agenzia sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'agenzia e il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli comuni.

Art. 8-quinquies.

Criteri per la gestione dei servizi

1. Con direttiva della giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei servizi sia di un soggetto diverso dagli enti locali. In ogni caso non può essere autorizzata la gestione di una sola parte del servizio.

2. Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati. Detto affidamento non può essere effettuato secondo le procedure di cui all'art. 8-ter, comma 4.

3. L'agenzia di ambito può affidare ai soggetti gestori dei servizi nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonché della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di ambito soggettivo della relativa applicabilità».

Art. 8.

Inserimento del Capo II ter nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'art. 8-quinquies del Capo II bis è aggiunto il seguente:

Capo II-ter

FUNZIONI REGIONALI

Art. 8-sexies.

Funzioni regionali

1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) e del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani secondo le finalità di cui alla presente legge;

b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;

c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.».

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1999

1. L'art. 9 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 25 del 1999

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 è sostituita con la seguente:

«b) determina il superamento delle gestioni dirette di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'art. 8-ter;».

2. Al comma 2 dell'art. 10 dopo il punto è aggiunto il periodo seguente: «quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica.».

3. Il comma 3 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.».

4. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 10 la parola «sei» è sostituita con «cinque» e la lettera *c*) del comma 4 è soppressa.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore espliciti il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2-bis.

4-ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'art. 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.

4-quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 3 dell'art. 11 le parole «quella prevista all'art. 22, comma 3, lettera *e*)», della legge n. 142 del 1990 sono sostituite con le seguenti: «costituita da una società a prevalente capitale pubblico».

Art. 12.

Modificazione all'art. 12 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 2 dell'art. 12 dopo le parole «è predisposto» è aggiunto il seguente periodo: «nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'art. 113, comma 1, lettera *b*) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) nonché».

2. Il comma 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«3. nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'art. 10, comma 3, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 «un anno dall'approvazione dello stesso.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 25 del 1999

3. Al comma 1 dell'art. 13 sono soppresse le parole «di riferimento» prima delle parole «che assicura».

Art. 14.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'art. 14 le parole «la Regione» sono sostituite con le seguenti: «La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'agenzia di ambito sottopone al gestore, un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.».

3. Al comma 3 dell'art. 14 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo «le agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.».

4. Il comma 4 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori, e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e trattativa nonché l'economicità complessiva del sistema. Le

misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parti del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzioni e distribuzione primaria.».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«1) il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.».

2. Al comma 2 dell'art. 15 prima del punto è aggiunto il seguente periodo: «, tenendo altresì conto del principio di prossimità territoriale per i rifiuti speciali derivanti dal pretrattamento dei rifiuti urbani».

Art. 16.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'art. 16 le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; alla lettera *a*) del medesimo comma le parole «rispondono alle» sono sostituite con «operano in coerenza con le» e la parola «nonché» è sostituita con «e rispondono»; la lettera *b*) è così sostituita: «*b*) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lettera *a*) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'art. 8-ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni»; alla lettera *c*) dopo le parole «la gestione del servizio» è aggiunto «nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore espliciti il servizio con le modalità di cui all'art. 18-bis, comma 5;

2-ter qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'art. 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato;

2-quater in ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.».

3. Al comma 3 dell'art. 16 le parole «decorso un anno» sono sostituite con «decorso diciotto mesi».

4. Al comma 4 dell'art. 16 prima del punto sono aggiunte le parole «mediante procedure ad evidenza pubblica».

Art. 17.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 17 sono soppresse le parole «di riferimento».

2. Il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso cui la convenzione abbia durata superiore a quella prevista all'art. 16, comma 1, lettera *c*) la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'art. 18 sono soppresse le parole «di riferimento».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 è aggiunto il seguente:

«1-bis al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio territoriale, l'agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza.».

3. Il comma 2 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«2. la tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'autorità di cui all'art. 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima è sottoposta al parere dell'autorità.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

«art. 18-bis (*Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani*). — 1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) l'agenzia subentra ai comuni nel rapporto con le forme di gestione.

2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Le agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.

3. Le agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.

4. Le agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«1) l'agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista dall'art. 27, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 3 dell'art. 20 il primo periodo è sostituito dal seguente: «il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta».

2. Al comma 5 dell'art. 20 prima del punto è aggiunto il periodo «e di loro associazioni, su base regionale».

3. Il comma 6 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«6. per l'espletamento dei propri compiti l'autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'osservatorio regionale sui servizi idrici e sui Servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'art. 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 2 dell'art. 21 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta»; alla lettera e) la parola «indici» è sostituita con «indicatori»; alla lettera f) del medesimo comma dopo le parole «di valutazione» sono aggiunte le seguenti: «anche socio economico»; e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti.».

2. Al comma 4 dell'art. 21 sono soppresse le parole «coordina la propria attività e».

Art. 23.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 2 dell'art. 22 le parole «opera alle dipendenze funzionali dell'autorità di cui all'art. 20; su indicazione e richiesta» sono soppresse e dopo le parole «legge regionale 19 aprile 1995, n. 44» sono aggiunte le seguenti:

«in raccordo anche con gli osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale).».

Art. 24.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«1) ciascuna agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, gli schemi di riferimento delle carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici al servizio di gestione di rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le carte di servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli indirizzi emanati dall'autorità.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 25 del 1999

1. Al comma 1 dell'art. 25 le parole «dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite con le seguenti: «dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».

2. Il comma 7 dell'art. 25 è soppresso.

3. Dopo il comma 10 dell'art. 25 è aggiunto il seguente:

«10-bis nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia

di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.».

Art. 26.

Modifiche alla rubrica del capo VI ed inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. All'inizio della rubrica del capo VI sono aggiunte le parole «sanzioni e».

2. Prima dell'art. 26 è aggiunto l'articolo seguente:

«Art. 25-bis (*Sanzioni*). — 1. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore.».

Art. 27.

Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'art. 27 è aggiunto l'articolo seguente:

«Art. 27-bis (*Disposizioni transitorie*). — 1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'art. 10, comma 3 e all'art. 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.

2. Ai fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorità giudiziaria o per cause di forza maggiore, può, anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'art. 10, comma 3 e all'art. 16, comma 1, lettera c).

3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalità l'agenzia affida direttamente segmenti di Servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio.

4. A richiesta del comune interessato al superamento della gestione diretta, l'agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'art. 10, comma 1, lettera a) e all'art. 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, può anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'art. 10, comma 3 e all'art. 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del Servizio.

5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'art. 10, comma 4 e dall'art. 16, comma 2.

6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuità.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, i comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione dei Servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'art. 10, comma 3 e all'art. 16, comma 1, lettera c).

8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'art. 113, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'art. 12 della presente legge è predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE, TRANSITORIE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 (DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO)

Art. 28.

Pianificazione in campo ambientale

1. Le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli enti competenti.

Art. 29.

Norma transitoria

1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge l'agenzia di ambito abbia già individuato le gestioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), alla medesima è assegnato il termine di sei mesi per individuare le gestioni che effettuano trattamenti preliminari finalizzati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani per la loro eventuale salvaguardia.

2. Il termine di cui al comma 1 non produce effetti ai sensi dell'art. 16, comma 2-*quater* della legge regionale n. 25 del 1999.

3. Le situazioni di incompatibilità previste all'art. 3, comma 3-*bis* della legge regionale n. 25 del 1999, sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono cessare entro tre mesi decorsi i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilità decade dalle cariche rivestite nell'agenzia di ambito dei servizi pubblici.

4. La Regione provvede a rideterminare la durata degli affidamenti relativi ai periodi di transizione previsti dalla legge regionale n. 25 del 1999 nel caso in cui la commissione europea si esprima in ordine alla loro durata, conformandosi ai periodi dalla medesima indicati.

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 32 del 1988, dopo la parola «consorzi» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le società a maggioranza di capitale pubblico».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 gennaio 2003

ERRANI

03R0046

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 1.****Costituzione del centro studi giuridici e politici.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 4 del 28 gennaio 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. Il centro studi giuridici e politici, con sede in Perugia, presso il consiglio regionale, promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, alla scopo di contribuire alle dinamiche dell'istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra.

2. Il centro a tal fine opera come strumento di promozione culturale e di ricerca, in grado di offrire riflessioni ed analisi caratterizzate da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.

Art. 2.*Attività del centro*

1. Il centro persegue le proprie finalità mediante:

- a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale;
- b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
- c) la realizzazione di ricerche;
- d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
- e) l'organizzazione di altre iniziative idonee a perseguire gli scopi di cui all'art. 1.

Art. 3.*Statuto*

1. Il centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria.

2. Lo statuto regola l'attività e il funzionamento del centro.

3. Lo statuto prevede:

- a) la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine, anche in deroga a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 4, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, e successive modificazioni;
- b) le funzioni del consiglio direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;
- c) la riserva al consiglio regionale della nomina dei due terzi dei membri del consiglio direttivo;
- d) la nomina del presidente da parte del consiglio direttivo;
- e) il conferimento al presidente di poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;
- f) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, riservando la decisione all'assemblea.

Art. 4.*Soci*

1. Sono soci del centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.

Art. 5.*Organi*

1. Sono organi del centro:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.*Entrate*

1. Le entrate del centro sono costituite da dotazioni della Regione, dalle quote dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.

2. Per la realizzazione dei fini statutari il centro può utilizzare, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, uffici, mezzi e personale del consiglio regionale.

Art. 7.*Rimborsi spese*

1. Le cariche sociali sono gratuite.

2. Spetta ai componenti degli organi unicamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

Art. 8.*Bilanci*

1. Il bilancio di previsione annuale corredato dal programma delle attività, predisposto dal consiglio direttivo, è approvato dall'assemblea dei soci ed è inviato al consiglio regionale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, predisposto dal consiglio direttivo, è approvato dall'assemblea dei soci ed è inviato al consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 9.*Norma finanziaria*

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività del centro con un contributo annuale a carico del bilancio del consiglio regionale.

Art. 10.*Norma transitoria*

1. Fino alla nomina del consiglio direttivo del centro studi giuridici e politici restano in carica il presidente ed i componenti dell'attuale comitato direttivo.

Art. 11.*Abrogazioni*

1. La legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bolletino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2003

LORENZETTI

03R0256

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 2.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 6 del 12 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge ha come finalità:

a) il pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito della ricostruzione post-terremoto;

b) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma, assunto in data antecedente al 30 giugno 2002, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell'art. 6-ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

TITOLO II

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE

Art. 2.

Ruolo speciale transitorio

1. Il personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso la Regione Umbria, assunto per le esigenze connesse al sisma, in servizio presso le strutture regionali alla data di entrata in vigore della presente legge e risultato idoneo nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), è immesso a domanda, previo scorrimento delle graduatorie concorsuali formulate per i diversi profili professionali, in un ruolo speciale transitorio, corrispondente alle medesime categorie retributive del ruolo unico regionale, nei profili professionali per i quali è avvenuta l'assunzione.

2. La giunta regionale, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale prevista dalla normativa regionale in materia di organizzazione e personale e dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone l'inserimento del personale di cui

al comma 1 nei ruoli ordinari dell'ente, entro il limite del cinquanta per cento delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito della vacanza di posti.

3. Il ruolo speciale transitorio cessa con l'esaurimento del contingente di cui all'art. 3.

Art. 3.

Contingente del ruolo speciale transitorio

1. Il contingente del ruolo speciale transitorio è distinto nelle categorie professionali B, C, D e non può superare le novantacinque unità complessive.

2. La giunta regionale aggiorna annualmente il contingente di cui al comma 1.

Art. 4.

Personale del ruolo speciale transitorio

1. Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi dell'art. 2 continua a svolgere la propria attività presso le strutture regionali di assegnazione, secondo il piano di utilizzazione approvato annualmente dalla giunta regionale, con riferimento alla completa attuazione dei programmi operativi relativi alla ricostruzione post-sisma e alla prevenzione sismica, secondo una idonea distribuzione dello stesso tra le strutture regionali.

TITOLO III

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI LOCALI ED ENTI STRUMENTALI

Art. 5.

Accordo di programma

1. Gli enti locali, gli enti strumentali della Regione e degli enti locali, per la copertura dei posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, possono stipulare tra loro specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi di cui alla legge n. 365/2000.

Art. 6.

Priorità nell'utilizzo del personale

1. La Regione e gli enti di cui all'art. 5 prima di procedere ad assunzioni di personale, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono tenuti all'utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima norma mediante:

a) mobilità fra enti;

b) attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della legge n. 365/2000;

c) indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati dalla Regione Umbria nel progetto ematico, parte A e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di indizione delle predette selezioni.

Art. 7.

Proroga dei contratti di lavoro

1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente alla crisi sismica del 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate dalla Regione.

Art. 8.

Applicabilità

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al personale di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno 25 luglio 2001, n. 3144.

TITOLO IV
NORMA FINALE

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti nel titolo II della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dei fondi indicati nell'art. 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61 secondo le disponibilità previste dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dall'art. 52, comma 25, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.005 denominata «Gestione della risorsa umana» del bilancio annuale 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 gennaio 2003

LORENZETTI

03R0399

REGOLAMENTO REGIONALE 9 gennaio 2003, n. 1.

Modalità di effettuazione dei controlli relativi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, articoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 22 gennaio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Controlli amministrativi delle comunità montane

1. Le comunità montane, in attuazione dell'art. 110, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, e della deliberazione della giunta regionale 28 novembre 2001, n. 1519, ai fini della verifica della dichiarazione di avvenuto impiego dei carburanti agevolati, propedeutica alla concessione del beneficio, sono tenuti a:

- esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 454/2001 relative ai consumi e all'utilizzo di carburanti agricoli agevolati;
- controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di assegnazione;
- verificare le rimanenze di prodotti dichiarati;
- effettuare eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di aiuti comunitari. L'accertamento è altresì finaliz-

zato a verificare che, per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni, non sussistano duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

Art. 2.

Comunicazioni susseguenti ai controlli amministrativi

1. Le comunità montane, entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento ai sensi dell'art. 1, comunicano alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le anomalie riscontrate a seguito delle verifiche.

2. La struttura regionale di cui al comma 1, qualora riscontri che le anomalie costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all'ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.

Art. 3.

Controlli presso le aziende effettuati dalle comunità montane

1. Le comunità montane competenti per territorio, verificano la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'art. 2 e nelle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 454/2001 e quanto effettivamente realizzato, nonché vigilano sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 le comunità montane utilizzano soggetti diversi da quelli preposti allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Modalità dei controlli

1. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo è pari almeno al 5 per cento del totale degli stessi. Le comunità montane possono aumentare tale percentuale.

2. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo, in rapporto alla diversa componente di rischio, è così ripartita:

- il venti per cento del campione riguarda aziende con quantitativo di carburante assegnato sino a duemila litri;
- il trenta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni comprese fra duemilauno e quattromila litri;
- il cinquanta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni superiori a quattromila litri.

Art. 5.

Commissione per il controllo a campione

1. Ciascuna comunità montana nomina una commissione composta da:

- il dirigente competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- due funzionari appartenenti alla stessa comunità montana.

2. La commissione estrae i nominativi dei soggetti da sottoporre a controllo dagli elenchi di cui al punto 13 della D.G.R. n. 1519/2001 sulla base delle percentuali individuate dall'art. 4, comma 2.

3. La commissione redige apposito verbale delle operazioni svolte.

Art. 6.

Verbale di controllo

1. I funzionari incaricati effettuano i controlli alla presenza dei titolari delle ditte o di delegati degli stessi, i quali possono proporre proprie osservazioni o dichiarazioni.

2. Il verbale delle operazioni di controllo è redatto sul modello predisposto dalla struttura regionale competente e contiene la descrizione analitica delle operazioni eseguite e delle risultanze delle stesse, in applicazione di quanto previsto all'art. 3.

3. Il verbale è sottoscritto dai funzionari incaricati e dai titolari o rappresentanti della ditta sottoposta a verifica ai quali viene rilasciata copia, che ha valore di comunicazione formale.

Art. 7.

Comunicazioni susseguenti agli accertamenti presso le aziende

1. Le comunità montane, comunicano ai sensi dell'art. 3 entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento, alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le risultanze dei sopralluoghi.

2. La struttura regionale competente, qualora riscontri che le anomalie di cui al comma 1 costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all'ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.

Art. 8.

Vigilanza

1. L'amministrazione regionale vigila sullo svolgimento delle procedure di verifica dei consumi, assegnazione e controllo adottate dalle comunità montane eseguendo verifiche a campione su singoli beneficiari.

Art. 9.

Attività della Regione in collaborazione con organismi dello Stato

1. La struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) collabora, ove richiesto, con l'agenzia delle dogane e la Guardia di finanza per l'eventuale espletamento congiunto dei controlli previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 454/2001.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 gennaio 2003

LORENZETTI

03R0257

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2002, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 7-bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche

Dopo l'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). — 1. I dirigenti regionali possono, a domanda, essere collo-

cati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando

l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'art. 15, comma 7, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione regionale.

3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti non può comunque essere disposta se:

a) il dirigente, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

b) il dirigente intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.

6. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.

7. Per le modalità e le procedure attuative del presente articolo si fa riferimento al regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'art. 23-bis del decreto legislativo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 6/2002

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 6/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Gli uffici di diretta collaborazione con il presidente della giunta e con la giunta regionale sono organizzati nella struttura del segretariato generale con esclusione dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 6/2002

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2002, le parole «almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque anni, ovvero un diploma di specializzazione universitaria attinente al posto messo a concorso od altri titoli universitari indicati nel regolamento di organizzazione».

Art. 4.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 6/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2002 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui la giunta, in attuazione dell'art. 11, comma 8, individui con regolamento di organizzazione proprie strutture organizzative con unicità di direzione a livello provinciale per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai dirigenti responsabili delle suddette strutture possono essere attribuite anche funzioni di rappresentanza della Regione sul territorio provinciale. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza della Regione i dirigenti curano, in particolare:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Regione ed enti locali presenti sul territorio provinciale, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con le istituzioni locali;

b) la verifica dell'interscambio di dati ed informazioni rilevanti sull'attività regionale e degli enti locali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni regionali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le amministrazioni locali;

d) la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'istituto nazionale di statistica e dalle strutture regionali competenti in materia;

e) ogni altra attività di rapporto, collaborazione, assistenza e consulenza agli enti locali prevista dalle leggi regionali od attribuita agli organi di governo.»

Art. 5

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 6/2002

1. All'art. 19 della legge regionale n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Delega di attribuzioni dei dirigenti)».

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze definite dal regolamento di organizzazione a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle strutture ad essi affidate. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 6/2002

1. All'art. 20 della legge regionale n. 6/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, nonché del principio della rotazione degli incarichi.» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare.»

b) al comma 5, le parole: «medesimo ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo ruolo ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste al comma 7.»;

c) al comma 7, le parole: «entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia».

Art. 7.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 6/2002

1. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 6/2002 è sostituito dal seguente:

«5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo».

Art. 8.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 6/2002

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 6/2002 in fine è aggiunto il seguente periodo:

«Il regolamento di organizzazione può prevedere altre strutture a responsabilità individuale come articolazione delle strutture organizzative di base particolarmente complesse.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 6/2002

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 6/2002, dopo le parole: «a responsabilità» è soppressa la seguente «non».

Art. 10.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 6/2002

1. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 6/2002 è inserito il seguente:

«3-bis. I dirigenti possono delegare l'emanazione di atti di propria competenza con le modalità ed ai sensi dell'art. 19».

Art. 11.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 6/2002

1. All'art. 38 della legge regionale n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «regolamento di organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di organizzazione ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste al comma 6.»;

b) al comma 4, le parole: «tenendo conto della natura dei programmi da realizzare, nonché del principio della rotazione degli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare»;

c) al comma 6, le parole: «entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia», sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia»;

d) Il comma 11 dell'art. 38 della legge regionale n. 6/2002 è sostituito dal seguente: «11. Agli incarichi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 24».

Art. 12.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 6/2002

1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 6/2002 le parole: «stati adottati» sono sostituite dalle seguenti: «stati adottati quando le disposizioni modificate non riguardano materie oggetto di contrattazione collettiva».

Art. 13.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 6/2002

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 6/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall'art. 20, commi 5 e 7. Parimenti agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall'art. 38, comma 6.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 luglio 2002

STORACE

03R0150

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2002, n. 28.

Disposizioni urbanistiche per l'installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta disposizione urbanistiche per la installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge è considerata edicola ogni manufatto adibito prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici posto sul territorio comunale e privo di ancoraggi a terra, con esclusione di quelli relativi a cavi telefonici, cavi elettrici ed eventuali collegamenti con le tubature fognarie.

2. Per l'installazione delle edicole di cui al comma 1 non è fatto obbligo di servizi igienici, anche chimici, considerato il fatto che tali edicole sono praticabili solo dagli operatori addetti alla vendita.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ferme restando le prescrizioni e i divieti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, i comuni, nell'ambito dello strumento urbanistico generale e in conformità ai piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici, nonché a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, indicano disposizioni tecniche da rispettare per l'installazione delle edicole, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la superficie massima concedibile non deve superare i trenta metri quadrati ovvero i ventiquattro metri quadrati limitata-

mente alle edicole che ricadono nei centri storici, definiti ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, da realizzare secondo tipologie compatibili con le caratteristiche degli stessi;

b) l'altezza, misurata all'interno delle edicole, non deve superare i 2,70 metri.

Art. 4.

Autorizzazione edilizia

1. Per l'installazione delle edicole di cui all'art. 2, che rispettino gli strumenti urbanistici e le disposizioni tecniche di cui all'art. 3, è richiesta l'autorizzazione edilizia.

2. Resta fermo l'obbligo della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 5.

Variante automatica

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono variante automatica allo strumento urbanistico comunale generale ed alle relative norme tecniche di attuazione.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Rimangono salve le concessioni edilizie già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 luglio 2002

STORACE

03R0149

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2002, n. 29.

Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2002 concernente: «Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale»».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggiunta dell'art. 13-bis

1. Dopo l'art. 13 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2002 concernente: «Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale», è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Dichiarazione d'urgenza*). — 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° agosto 2002

STORACE

03R0151

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 30.

Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale parte I e II della Regione Lazio* n. 26 del 20 settembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nella materia di edilizia residenziale pubblica al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle funzioni amministrative attualmente esercitate dagli enti stessi e di agevolare il risanamento delle relative gestioni e la riqualificazione del patrimonio da essi amministrato.

2. La Regione, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118 della costituzione, procede, al termine del risanamento di cui al comma 1, alla riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, mediante il conferimento delle funzioni stesse e del patrimonio destinato all'assistenza abitativa ad un unico livello di governo locale, in modo da perseguire l'omogeneità dell'attività amministrativa e la gestione unitaria del patrimonio.

Art. 2.

Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica

1. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive modifiche, sono trasformati nelle seguenti aziende:

- a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia.

2. L'ambito territoriale di competenza delle aziende di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), corrisponde, rispettivamente, a quello degli IACP di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, coincidente con il territorio della provincia di riferimento. L'ambito territoriale di competenza dell'azienda di cui al comma 1, lettera a), corrisponde a quello dello IACP di Roma, limitatamente al territorio del comune di Roma. L'ambito territoriale di competenza dell'azienda di cui al comma 1, lettera b), corrisponde al territorio della provincia di Roma, escluso il territorio del comprensorio di Civitavecchia ed è articolato in due sezioni organizzative individuate dallo statuto dell'azienda stessa, tenendo conto, in particolare, della localizzazione degli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica. L'ambito territoriale di competenza dell'azienda di cui al comma 1, lettera g) corrisponde al territorio dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella e Tofa.

3. Le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominate aziende, sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

Art. 3.

Attività delle aziende

1. Le aziende assumono il ruolo di operatori pubblici dell'edilizia e di gestori del patrimonio pubblico loro affidato. A tale fine esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti già di competenza degli istituti autonomi case popolari ai sensi della normativa vigente ed in particolare della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche, anche le seguenti attività:

- a) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l'attuazione di interventi di edilizia residenziale inseriti in programmi di recupero o riqualificazione edilizia ed urbanistica previsti dalla normativa vigente, nonché per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata agevolata o auto finanziata;
- b) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche connesse all'edilizia residenziale pubblica e non rientranti nei programmi di cui alla lettera a);
- c) gestione del patrimonio edilizio eventualmente affidato da soggetti pubblici, ivi compresi quelli previdenziali, non riservato alle formalità dell'edilizia residenziale pubblica nonché quello affidato da soggetti privati destinato all'edilizia agevolata;
- d) ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura tradizionale con riferimento a nuovi insedia-

menti a bassa densità abitativa anche con ipotesi di sostituzione edilizia ai fini della riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative, anche in collaborazione con università, istituti culturali e di ricerca pubblici e privati e con gli ordini professionali;

e) studio, progettazione e realizzazione urbanistico-edilizia, manutentivo-gestionale e di assetto territoriale su incarico di enti pubblici e di privati.

2. Le attività di cui al comma 1, esercitate a favore di enti o soggetti diversi dalla Regione, sono affidate alle aziende, ove previsto dalla normativa vigente, con le procedure ad evidenza pubblica e sono disciplinate da apposite convenzioni che stabiliscono, in particolare, la durata dell'affidamento, i fini da perseguire, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le aziende possono, previa autorizzazione della giunta regionale, aderire a consorzi e partecipare a società per azioni per il perseguimento di fini diversi da quelli di cui al comma 1, purché compatibili con gli stessi e non prevalenti.

Art. 4.

Organi delle aziende

1. Sono organi delle aziende:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 5.

P r e s i d e n t e

1. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza istituzionale dell'azienda;
- b) promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l'ordine del giorno;
- c) adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda nonché quelli espressamente delegati dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

- a) dal presidente dell'azienda, nominato dal presidente della giunta regionale;
- b) da sei membri nominati dal consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di comprovata esperienza nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private.

3. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'attività complessiva dell'azienda, del rispetto delle direttive regionali ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta lo statuto;
- b) adotta i regolamenti previsti dallo statuto;
- c) adotta la carta dei servizi;
- d) adotta la dotazione organica;
- e) adotta i bilanci;

t) adotta il programma annuale di attività nonché la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;

g) decide la partecipazione dell'azienda ad eventuali società per azioni e consorzi, previa autorizzazione della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 3;

h) nomina il direttore generale;

i) adotta i provvedimenti relativi alla costituzione del comitato tecnico e del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini;

l) assegna gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;

m) emana indirizzi per il perseguimento degli obiettivi ed adotta ogni atto che non abbia carattere gestionale e non sia riservato alla competenza degli altri organi dell'azienda ai sensi della presente legge, dello statuto e dei regolamenti aziendali.

Art. 7.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio dei revisori, nella seduta di insediamento convocata dal presidente dell'azienda, elegge al suo interno il proprio presidente, che provvede alle successive convocazioni ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda, ne verifica l'economicità e l'efficienza ed esprime il parere sulla conformità dei bilanci alla normativa vigente. Il collegio dei revisori esercita, altresì, gli altri compiti ad esso attribuiti dallo statuto.

4. Il collegio dei revisori comunica periodicamente al presidente dell'azienda e alla giunta regionale, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), numero 2, i risultati dei controlli e delle verifiche. Il collegio dei revisori, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, riferisce immediatamente alla giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della Giunta medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

Incompatibilità, indennità e durata degli organi

1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'azienda si applicano le disposizioni sulle incompatibilità contenute nella vigente normativa statale e regionale. In particolare, tali incarichi sono incompatibili con:

- a) la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale e comunale;
- b) la posizione di dipendente dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che esercita la vigilanza sull'azienda;
- c) la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- d) la pendenza di vertenze con l'azienda;
- e) l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'azienda, in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza.

2. Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire.

3. Gli organi dell'azienda durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

Art. 9.

Comitato tecnico

1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione è costituito il comitato tecnico, quale organo consultivo in materia di edilizia residenziale pubblica, che dura in carica quanto il consiglio stesso. Il comitato è composto:

- a) dal direttore generale dell'azienda, con funzioni di presidente;
- b) dal dirigente apicale della struttura tecnica dell'azienda;
- c) da due esperti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica designati dalla giunta regionale;
- d) da un ingegnere e da un architetto nominati dal consiglio di amministrazione stesso nell'ambito di terne proposte dai rispettivi ordini professionali.

2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa in veste consultiva, senza diritto di voto, un rappresentante del soggetto pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.

3. Il comitato tecnico esprime pareri, su richiesta del consiglio di amministrazione, in ordine a:

- a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;
- b) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili deliberati dalla Regione;
- c) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Regione a seguito della richiesta di cui alla lettera b).

4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Ai componenti del comitato tecnico di cui al comma 1, lettere c) e d) compete un'indennità per ogni giornata di partecipazione ad una o più sedute, determinata dal consiglio di amministrazione nell'atto di nomina, tenendo conto dell'impegno richiesto, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui gli stessi componenti siano residenti fuori del comune ove ha sede legale l'azienda.

Art. 10.

Comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini

1. Al fine di garantire la partecipazione e la collaborazione degli utenti dei servizi di edilizia residenziale pubblica alle attività attinenti alla funzionalità ed alla qualità dei servizi stessi, è costituito, con provvedimento del consiglio di amministrazione, il comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini, che dura in carica quanto il consiglio stesso. Il comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il numero dei componenti del comitato e le relative modalità di designazione sono stabiliti nello statuto di cui all'art. 12, comma 1; i limiti e le forme di partecipazione, di consultazione e di collaborazione del comitato stesso sono determinati nella carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 3, lettera b).

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'azienda stessa o di altri enti pubblici o privati, di età non superiore ai sessantacinque anni, che abbiano svolto attività dirigenziale e che siano in possesso del diploma di laurea.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico di direttore generale è disciplinato con contratto individuale che stabilisce, tra l'altro, il trattamento economico, con riferimento a quello previsto dall'art. 16, comma 2. Per i dipendenti di altri enti, il contratto disciplina, altresì, il rapporto di lavoro.

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'azienda e, in particolare, esercita le seguenti funzioni

a) programma, dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi dell'azienda assegnati dal consiglio di amministrazione ed assicurare l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione stesso;

b) formula proposte al consiglio di amministrazione in relazione all'elaborazione di programmi ed altri atti di competenza del consiglio di amministrazione stesso ed, in particolare, del programma annuale di attività e della relazione annuale sull'attività svolta di cui all'art. 13;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione tecnico-amministrativa, e provvede, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), numero 1):

- 1) all'organizzazione delle strutture;
- 2) al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze;

3) al controllo ed alla verifica dell'attività dei dirigenti ed all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere;

f) adotta ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti ai sensi della lettera d), numero 2).

Art. 12.

Statuto, regolamenti e carta dei servizi

1. Lo statuto dell'azienda stabilisce, in particolare, la sede legale dell'ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione ed è trasmesso alla giunta regionale, che provvede alla relativa approvazione, anche apportando modifiche ed integrazioni, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine lo statuto si intende approvato.

3. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì:

a) i regolamenti previsti dallo statuto e, in particolare, quelli concernenti:

1) l'assetto organizzativo dell'azienda, il funzionamento e le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attività dei dirigenti, di reclutamento del personale e di ricorso a consulenze professionali esterne o a rapporti di collaborazione a tempo determinato;

2) l'ordinamento finanziario e contabile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14;

3) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'azienda;

b) previo parere del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all'art. 10, la carta dei servizi, finalizzata a garantire una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione in materia di edilizia residenziale pubblica ed un corretto rapporto tra l'azienda e gli utenti dei servizi mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri; nella carta dei servizi sono stabiliti i limiti e le forme di partecipazione e di collaborazione del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all'art. 10.

Art. 13.

Programma annuale di attività e relazione annuale sull'attività svolta

1. Le aziende definiscono le proprie attività mediante un programma annuale adottato dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le linee della programmazione regionale ed in conformità alle direttive della giunta regionale. Il programma annuale di attività indica, tra l'altro, i mezzi strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento delle diverse attività ed è approvato dal consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 14, comma 3.

2. Le aziende descrivono le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti, anche in termini finanziari, in una relazione annuale, adottata dal consiglio di amministrazione e presentata alla giunta regionale in allegato al bilancio di esercizio ai fini della verifica di cui all'art. 15, comma 2, lettera d).

Art. 14.

Gestione economico-finanziaria

1. Le aziende curano la tenuta di una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, attraverso l'adozione annuale del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'azienda, che deve tendere al pareggio dell'esercizio e del bilancio di esercizio.

2. Al fine della tenuta di una contabilità di tipo economico, le aziende applicano un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attività gestionale, basato sulla definizione di centri di costo riferiti alle strutture organizzative ed ai centri di responsabilità, tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.

3. Il consiglio regionale approva i bilanci di cui al comma 1 secondo le disposizioni previste dal titolo VII, capo I della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

Art. 15.

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 54 dello statuto della Regione, spettano alla giunta regionale la vigilanza e il controllo sulle aziende.

2. La giunta regionale, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aziende al fine di garantirne la conformità alle scelte della programmazione regionale;

b) emana direttive per la destinazione e la copertura, rispettivamente, di avanzi e disavanzi di esercizio;

c) emana direttive per l'assegnazione a riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, sia con patto di futura vendita, sia in proprietà immediata, definendo in particolare tempi, costi, garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente;

d) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, l'attività complessiva dell'azienda, i risultati conseguiti e può, a tal fine, acquisire atti e disporre ispezioni;

e) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del consiglio di amministrazione, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalità:

1) dispone la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo nella gestione dell'azienda, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'azienda in relazione alle direttive emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, dandone immediata comunicazione al consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di costituzione del nuovo consiglio di amministrazione;

2) dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze.

Art. 16.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale non dirigente delle aziende si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti alla Federcasa.

2. Al personale dirigente delle aziende si applica il C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti alla Confederazione italiana dei servizi pubblici locali (CISPEL).

Art. 17.

Disposizioni transitorie relative agli organi istituzionali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale in carica presso ciascuno IACP provvede alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi.

2. L'organo di amministrazione di ciascuno IACP trasmette la ricognizione di cui al comma 1 alla giunta regionale per la relativa approvazione. L'organo di amministrazione dello IACP di Roma trasmette, altresì, unitamente alla ricognizione, una proposta di ripartizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi tra l'azienda del comune di Roma, l'azienda del comprensorio

di Civitavecchia e l'azienda della provincia di Roma, tenendo conto, per la ripartizione dei beni patrimoniali, della relativa localizzazione negli ambiti territoriali di competenza di ciascuna azienda.

3. Dopo l'approvazione della ricognizione di cui al comma 2:

a) il Presidente della giunta regionale provvede alla nomina del presidente presso ciascuna azienda ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);

b) la giunta regionale provvede:

1) alla nomina dei membri del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 7;

2) all'adozione della deliberazione prevista dall'art. 8, comma 2;

3) all'adozione, sulla base degli atti di cui al comma 2, della deliberazione di ripartizione e attribuzione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi alle aziende del comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della provincia di Roma, con effetto dalla data prevista dal comma 4;

4) all'adozione di una deliberazione per la fissazione di criteri, per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 19 della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche, ai fini della redazione del piano di cui al comma 5.

4. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, cessano dalle proprie funzioni, rispettivamente, l'organo di amministrazione ed il collegio sindacale di ciascuno I.ACP. Dalla stessa data l'azienda subentra nella titolarità di tutti i beni e dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti IACP, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2.

5. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua costituzione, adotta un piano di risanamento, di durata massima quinquennale, relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato alla data del 31 dicembre 2001 e lo invia alla giunta regionale, che lo approva, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi novanta giorni. Il piano stabilisce le modalità di risanamento e di verifica della relativa attuazione prevedendo, eventualmente:

a) la cessione di parte del patrimonio dell'azienda, non destinato all'assistenza abitativa;

b) la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera b), numero 4);

c) il recupero a titolo transattivo delle somme complessive dovute all'azienda da ciascun assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare l'estinzione delle morosità;

d) il recupero dei crediti e la definizione dei contenziosi con enti pubblici e soggetti privati.

6. Il consiglio di amministrazione provvede, altresì:

a) all'adozione, entro centoventi giorni dal suo insediamento, dello statuto, dei regolamenti previsti dall'art. 12, comma 3, lettera a) e della dotazione organica;

b) alla costituzione, entro sessanta giorni dal suo insediamento, del comitato tecnico ai sensi dell'art. 9, a decorrere dalla quale cessa dalle proprie funzioni la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge regionale n. 14/1986 e successive modifiche;

c) alla costituzione, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della giunta regionale, del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini ai sensi dell'art. 10.

Art. 18.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti aziende, ad eccezione del personale dello IACP di Roma, che transita nelle aziende del comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della provincia di Roma, secondo quanto disposto nella deliberazione di cui all'art. 17 comma 3, lettera b), numero 3). Al personale stesso continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico in godimento ed il CCNL previsto per i dipendenti degli IACP, fino alla data di cui al comma 2.

2. Contestualmente all'adozione della dotazione organica il consiglio di amministrazione stabilisce la data di decorrenza per l'applicazione, al personale di cui al comma 1, del nuovo CCNL previsto dall'art. 16. Entro tale data l'azienda provvede a collocare nei singoli posti della dotazione organica il medesimo personale e a stipulare i relativi contratti di lavoro.

3. Il personale che risulti in esubero a seguito dell'adozione della dotazione organica dell'azienda è collocato, con il trattamento economico e giuridico in godimento, in mobilità. Le aziende attivano le procedure di mobilità in conformità alla normativa vigente.

4. I direttori generali di ciascuno IACP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del direttore generale da parte del nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11.

Art. 19.

Disposizioni finali. Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

a) la legge regionale n. 14/1986 e successive modifiche;

b) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 64.

2. Fino all'adozione dello statuto di cui all'art. 12, comma 1, dei regolamenti previsti dal medesimo art. 12, comma 3, lettera a) e della dotazione organica, presso ogni azienda continuano ad applicarsi le disposizioni finanziarie e contabili nonché quelle organizzative, in quanto compatibili con la presente legge, relative al corrispondente IACP secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2.

Art. 20.

Fonti di finanziamento

1. Le aziende provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché i canoni derivanti dall'affitto di locali extraresidenziali;

b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza alloggiativa, nella misura stabilita dalla giunta regionale;

c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 settembre 2002

STORACE

03R0152

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2003, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione del consiglio regionale.

(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 24 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'eventuale avanzo di amministrazione scaturente dal bilancio consuntivo del consiglio regionale, potrà essere destinato, dall'ufficio di presidenza, in caso di necessità, al finanziamento di spese di investimento patrimoniale, di spese obbligatorie ovvero di spese di funzionamento per finalità istituzionali e di rappresentanza del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 gennaio 2003

CHIARAVALLOTI

03R0033

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2.

Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata «Bed and Breakfast».

(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 1° marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria, perseguendo le sue finalità istituzionali in materia di crescita economica ed occupazionale, riconosce e sostiene lo sviluppo dell'attività riconducibile alla formula internazionale del Bed and Breakfast (camera e colazione, di seguito denominato B&B) come servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

2. La Regione Calabria favorisce l'accoglienza turistica a carattere familiare, denominata B&B, al fine di promuovere la diffusione sul territorio di un turismo sostenibile volto alla realizzazione di benefici per le comunità locali, in termini di reddito e di qualità della vita.

3. La Regione mira, altresì, a valorizzare e migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché attraverso l'accoglienza turistica familiare l'operosità e l'ospitalità delle donne e degli uomini calabresi e la conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed enogastronomiche locali.

Art. 2.

Definizione e servizi

1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come «B&B».

2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:

a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;

b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;

c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;

d) la pulizia quotidiana dei locali;

e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.

4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi.

Art. 3.

Disposizioni urbanistico-edilizie

1. L'esercizio dell'attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del comune per i locali di civile abitazione.

Art. 4.

Adempimenti amministrativi idoneità - inizio attività

1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'art. 2 devono presentare richieste di autorizzazione al comune ed all'APT ai sensi dell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. Detta richiesta deve contenere:

a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;

b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);

c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;

d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;

e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

f) il titolo di possesso dell'immobile;

g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;

i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con regio decreto-legge del 18 giugno 1931, n. 773.

2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);

c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.

3. Il comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al turismo -, alla provincia e all'APT oltre che all'interessato.

4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

5. Presso i comuni è istituito l'albo degli operatori del «Bed and Breakfast».

6. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.

7. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta l'obbligo di aprire la partita iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998.

8. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore.

9. Il comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'APT regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente.

11. Il gestore fornisce all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.

12. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.

Capo II

Art. 5.

Finanziamenti

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui alla presente legge, può concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle spese ammesse con un tetto massimo di € 5.000,00 per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di € 25.000,00.

2. La Regione può altresì concedere contributi alle APT per la realizzazione di materiali informativi e promozionali delle attività di B&B iscritte nell'elenco, nonché per favorire l'associazionismo e la qualificazione dei gestori al fine di realizzare il sistema calabrese delle strutture di B&B.

3. La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati al prezzo di prima e seconda categoria. Il marchio deve essere, obbligatoriamente esposto nelle abitazioni destinate ad esercizio dell'attività all'esterno degli immobili.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che definisce le condizioni, i termini, le modalità e le priorità a favore dei piccoli centri delle aree interne, per la concessione e la liquidazione dei contributi, nonché per l'attribuzione del marchio, di cui ai commi precedenti.

5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce altresì le procedure per la riserva dei finanziamenti alle singole province, tenendo conto dell'ampiezza dei territori, del numero dei piccoli comuni ubicati in aree interne e, in misura inversamente proporzionale, del numero di esercizi di B&B iscritti nell'elenco di cui all'articolo successivo.

6. A seguito dell'attuazione del conferimento agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di turismo in applicazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono assunti dalle amministrazioni provinciali.

Art. 6.

Elenco regionale e promozionale del sistema calabrese di B&B

1. La Regione istituisce l'elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l'attività del B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria.

Art. 7.

Revoca di contributi e sospensione dell'autorizzazione

1. Il comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attività. La Regione, accertata la violazione dell'obbligo, provvede a revocare i contributi concessi proporzionalmente al residuo periodo di inadempienza.

2. Il comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi:

a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U. P.S. approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;

c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;

d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.

3. In caso di accertamenti di irregolarità, il comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.

4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per l'annotazione sull'elenco.

Art. 8.

S a n z i o n i

1. Il comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate:

a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 420,00;

b) per applicazioni di prezzi difforni rispetto a quelli esposti: da € 210,00 a € 840,00;

c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da € 155,00 a € 775,00;

d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da € 260,00 a € 1.000,00.

2. L'introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del comune dove ha sede l'attività.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 9.

Vigilanza e controlli

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal

comune e dall'APT territorialmente competenti. I comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8.

Art. 10.

Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al comune e all'APT.

2. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata ed il comune procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 febbraio 2003

CHIARAVALLOTTI

03R0266

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 1.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte I e II della Regione Sardegna n. 7 del 6 marzo 2003)

(Omissis).

03R0285

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 2.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte I e II della Regione Sardegna n. 10 del 4 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003, già autorizzato con la legge regionale 20 dicembre

2002, n. 24 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003 e conservazione dei residui) e prorogato con legge regionale 3 marzo 2003, n. 1 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003) è ulteriormente prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2003.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 aprile 2003

PILI

03R0398

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501775/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 6 2 1 *

€ 1,60